

# ***L'attività dei consorzi fidi siciliani e l'evoluzione del contesto normativo***

Antonio Lo Nardo\*

Introduzione.....	1
Il contesto normativo nazionale .....	2
L'operatività dei confidi.....	9
I consorzi fidi in Sicilia: la normativa e le politiche regionali.....	12
I consorzi fidi in Sicilia: numerosità e dimensione.....	14
I consorzi fidi in Sicilia: l'attività.....	17
Conclusioni.....	20

## ***Introduzione***

I consorzi fidi costituiscono un importante strumento per l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese. La loro attività consiste nella prestazione di garanzie collettive in favore delle banche sui finanziamenti concessi alle imprese consorziate. Essi operano mediante la costituzione di fondi, alimentati dalle imprese e integrati da enti pubblici, sui quali le banche si rivalgono nei casi di mancato rimborso.

Di norma le imprese ricorrono all'intervento dei consorzi fidi con lo scopo di accrescere la disponibilità di credito, ottenere condizioni più favorevoli, diminuire il volume delle garanzie personali e reali in favore delle banche così da poterle destinare per eventuali altre linee di credito, accedere a contributi pubblici.

Per le banche i consorzi fidi rappresentano uno strumento di attenuazione delle asimmetrie informative. I legami reciproci tra le imprese (es. i rapporti di fornitura) agevolano infatti l'accesso a informazioni riservate utili alla valutazione del merito creditizio. Inoltre l'incentivo a mantenere elevata la reputazione di affidabilità a vantaggio dei crediti futuri rafforza i meccanismi di valutazione adottati dalle banche.

Nella parte iniziale di questo lavoro è descritto l'assetto normativo che regola l'operatività dei confidi in Italia e in Sicilia; sono poi analizzati i meccanismi di funzionamento e le modalità di relazione dei confidi con gli associati, con le banche e con gli enti pubblici; è infine approfondita la struttura del mercato dei consorzi fidi siciliani, l'assetto dimensionale, l'attività e l'evoluzione dei volumi

---

\* Il contenuto della presente pubblicazione riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non intende, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia. Si ringraziano i colleghi delle Filiali siciliane della Banca d'Italia che hanno curato l'indagine sui consorzi fidi nelle province di loro competenza.

intermediati, la penetrazione nel mercato del credito bancario regionale.

Sono stati utilizzati i dati dei bilanci dell'archivio Cerved e i risultati di una rilevazione condotta alla fine del 2007 dalle filiali siciliane della Banca d'Italia presso tutti i consorzi fidi della regione.

## ***Il contesto normativo nazionale***

La normativa nazionale disciplina l'operatività dei consorzi fidi da un lato regolamentando l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività di prestazione delle garanzie collettive, dall'altro stabilendo i requisiti delle forme di protezione dei finanziamenti bancari ai fini dell'attenuazione del rischio di credito.

*La norma quadro sui confidi e le disposizioni attuative* - Fino al 2003 i confidi non erano stati oggetto di un inquadramento giuridico unitario<sup>1</sup>; la loro inclusione nel novero degli intermediari finanziari iscritti in un'apposita sezione dell'elenco ex art. 106 del Testo unico bancario (Tub) ne aveva evitato l'assoggettamento alle norme di vigilanza e al contempo aveva segnato il limite al loro sviluppo e alla diversificazione delle attività.

La normativa quadro del 2003<sup>2</sup> costituisce oggi la fonte legislativa principale sull'argomento; essa detta una disciplina organica dei confidi riformandone in modo sostanziale l'attività e prevedendo, al verificarsi di alcune condizioni, il loro ingresso nell'ambito dei soggetti sottoposti alla supervisione dell'autorità di vigilanza. Alla legge sono poi seguite le disposizioni applicative emanate, per i rispettivi profili di competenza, dal Ministro dell'Economia<sup>3</sup> e dalla Banca d'Italia<sup>4</sup>.

L'attività di prestazione di garanzie collettive può essere esercitata da tre tipologie di soggetti, differenziati per dimensione e riserva di attività: i confidi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Tub (nel prosieguo: confidi semplici); i confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 (confidi speciali); le banche di garanzia collettiva (banche confidi).

*I confidi semplici* - Sono costituiti da piccole e medie imprese e possono svolgere esclusivamente attività di prestazione di garanzie e i servizi connessi e strumentali.

Devono avere un capitale sociale (o fondo consortile) non inferiore a 100 mila euro e un patrimonio netto non inferiore a 250 mila euro; per quelli costituiti nella forma di società consortili il requisito di capitale è pari a quello previsto per le società per azioni

---

<sup>1</sup> Per un excursus sulle norme previgenti alla legge quadro si veda Petrelli (2005).

<sup>2</sup> Art. 13 del decreto legge 30.09.2003, n. 269 convertito in legge 24.11.2003, n. 326.

<sup>3</sup> Decreto del 9.11.2007, pubblicato in G.U. n. 275 del 26.11.2007 sui criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale.

<sup>4</sup> 9° aggiornamento del 28.02.2008 delle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale che introduce un nuovo capitolo sui consorzi fidi; Disposizioni di vigilanza del 28.02.2008 sulle banche di garanzia collettiva fidi.

(120 mila). La quota individuale di partecipazione dei consorziati deve essere compresa tra 250 euro e un quinto del capitale sociale.

Nella redazione del bilancio non sono tenuti a rispettare i principi IAS/IFRS<sup>55</sup>; possono tuttavia adottare tali criteri nel caso in cui siano inclusi in gruppi che redigono il bilancio consolidato.

*I confidi speciali* - I confidi con un volume di attività finanziarie (comprese le garanzie rilasciate) pari o superiore a 75 milioni di euro sono obbligati a richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari.

Questi intermediari esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e quelle connesse e strumentali di carattere ausiliario; la prevalenza si intende rispettata quando i ricavi derivanti da queste attività rappresentino oltre la metà dei ricavi complessivi e l'ammontare delle garanzie collettive rilasciate rappresenti oltre la metà del totale delle attività di bilancio (comprendente delle garanzie e degli impegni "fuori bilancio").

È consentito inoltre l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari<sup>6</sup> entro il limite del 20 per cento del totale dell'attivo e delle attività "fuori bilancio". È infine possibile, prevalentemente nei confronti dei soci, svolgere queste attività: prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato finalizzate alla riscossione dei rimborsi di imposte<sup>7</sup>; gestione di fondi pubblici di agevolazione sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche; stipula di contratti con le banche al fine di facilitare la fruizione dei fondi pubblici di garanzia da parte dei propri consorziati.

Dall'iscrizione nell'elenco speciale discende l'obbligo del rispetto della normativa che regola l'operatività degli intermediari finanziari vigilati<sup>8</sup>. I consorzi devono pertanto conformarsi alle norme in tema di requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nel loro capitale superiori al 5 per cento, di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, di comunicazione all'autorità di vigilanza delle partecipazioni nel capitale che superino la soglia di rilevanza, di obblighi di collaborazione informativa tra l'organo di controllo e l'autorità di vigilanza finalizzati alla verifica della conformità dei comportamenti aziendali alle disposizioni di legge, con particolare riguardo alle norme dettate in tema di contrasto al riciclaggio.

La supervisione dell'autorità di vigilanza si articola, come per le banche, in tre distinte modalità: prudenziale, informativa e ispettiva.

La prima forma implica il rispetto delle disposizioni in tema di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione e

<sup>55</sup> Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

<sup>6</sup> Esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

<sup>7</sup> In base all'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, le richieste di rimborso IVA di crediti d'imposta all'amministrazione finanziaria devono essere accompagnate da garanzie finalizzate ad assicurare la restituzione delle somme che dovessero successivamente risultare indebitamente rimborsate.

<sup>8</sup> Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale").

controlli interni. La vigilanza informativa comporta l'invio di informazioni periodiche (verbali assembleari sui momenti salienti della vita aziendale, bilanci, segnalazioni di vigilanza, informazioni per la centrale dei rischi). La terza forma di vigilanza viene effettuata mediante attività ispettiva *in loco* e la richiesta di documentazione ritenuta necessaria per scopi di vigilanza.

Assume particolare rilevanza la disciplina prudenziale, le cui recenti disposizioni si basano sul Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale<sup>9</sup> (cosiddetto "Basilea 2"). Analogamente a quanto previsto per le banche, sulla base del primo pilastro della regolamentazione di Basilea 2 il patrimonio di vigilanza deve costantemente superare un ammontare pari alla somma dei requisiti prescritti a fronte dei rischi connessi con lo svolgimento dell'attività: rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo<sup>10</sup>.

In particolare a fronte del rischio di credito, che per i consorzi fidi è il rischio che il proprio consorziato si riveli inadempiente nei confronti della banca, va preservato un ammontare di "patrimonio di vigilanza" pari almeno al 6 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio.

Il portafoglio delle esposizioni deve inoltre essere adeguatamente diversificato ai fini del rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi. Il secondo pilastro richiede l'attivazione di un processo di controllo interno sull'adeguatezza patrimoniale e attribuisce all'autorità di vigilanza la verifica della sua affidabilità. Il terzo pilastro impone obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale e sull'esposizione ai rischi.

Anche l'assetto organizzativo deve risultare adeguato alla dimensione e alla complessità operativa degli intermediari, in coerenza con le linee strategiche gestionali. Rientrano in quest'ambito la ripartizione dei compiti tra gli amministratori, l'alta direzione e il collegio sindacale, la funzionalità del sistema dei controlli interni, le politiche di assunzione e di controllo del rischio, l'affidabilità dei sistemi informativi, la scelta circa l'esternalizzazione di funzioni aziendali e la selezione dei soggetti esterni incaricati della distribuzione di prodotti e servizi.

Si applicano anche ai consorzi fidi le norme per gli intermediari finanziari relative a: la raccolta del risparmio (esclusa quella presso il pubblico, riservata alle banche) intesa come raccolta di fondi con obbligo di rimborso sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, o effettuata presso soci, dipendenti o nell'ambito delle società appartenenti al proprio gruppo; la trasparenza delle condizioni

---

<sup>9</sup> Documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised Framework. Comprehensive Version.", giugno 2006 e direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006), relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (CRD) e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CAD).

<sup>10</sup> Un commento sulla rilevanza dei diversi profili di rischio per l'attività dei consorzi fidi è contenuto in D'Auria (2008).

applicate<sup>11</sup>; la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio<sup>12</sup>; le procedure sanzionatorie.

Conformemente agli standard obbligatori per gli intermediari vigilati, la redazione del bilancio va effettuata nel rispetto dei principi IAS/IFRS<sup>13</sup> secondo le disposizioni della Banca d'Italia<sup>14</sup>; ciò implica un notevole cambiamento rispetto alle attuali modalità di contabilizzazione, basate sul sistema tradizionale.

Quest'insieme di norme crea i presupposti per un consolidamento del sistema, imponendo ai confidi interessati uno sforzo notevole, e rafforza la credibilità dei confidi nei confronti del sistema bancario creando le premesse per lo sviluppo di nuovi servizi e l'ampliamento dell'offerta alla propria clientela (Scheda, 2004).

*Le banche confidi* - La disciplina dei confidi del 2003 ha introdotto la possibilità per i medesimi di assumere la veste di banche cooperative la cui denominazione deve contenere l'espressione "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.

Le banche di garanzia collettiva, che devono avere un ammontare minimo di capitale pari a due milioni di euro, esercitano prevalentemente l'attività di prestazione di garanzie collettive a favore dei soci. I criteri per accertare il requisito della prevalenza sono gli stessi già esaminati per i confidi iscritti nell'elenco speciale.

A esse si applicano le disposizioni dettate per le banche in tema di: rapporti con le autorità creditizie<sup>15</sup>; richiesta di autorizzazioni e comunicazioni all'autorità di vigilanza in merito alle partecipazioni nel capitale che superino determinate soglie<sup>16</sup>; requisiti di onorabilità dei partecipanti e di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali<sup>17</sup>, procedure sanzionatorie.

Valgono anche le norme del Tub sui controlli sulle società cooperative e sui requisiti di mutualità prevalente ai fini fiscali<sup>18</sup>, e quelle specifiche per le banche di credito cooperativo in tema di soci, operatività prevalente a favore dei soci, fusioni con banche di diversa natura e ripartizione degli utili<sup>19</sup>.

Lo statuto deve indicare la zona di competenza territoriale, da identificare nella provincia dove è ubicata la sede legale, in quelle limitrofe e in quella dove sono presenti eventuali sedi distaccate. Nei casi di operazioni di aggregazione tra banche confidi la Banca d'Italia può autorizzare l'estensione della zona di competenza alle province rientranti nella zona di competenza degli enti presistenti.

Le banche confidi non possono assumere esposizioni nei confronti degli enti e delle imprese che sostengono i confidi

---

<sup>11</sup> Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003.

<sup>12</sup> Provvedimento della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001.

<sup>13</sup> Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

<sup>14</sup> Provvedimento del 14 febbraio 2006.

<sup>15</sup> Artt. da 5 a 11 del Tub.

<sup>16</sup> Artt. da 19 a 24 del Tub.

<sup>17</sup> Artt. da 25 a 27 del Tub.

<sup>18</sup> Art. 28 del Tub.

<sup>19</sup> Artt. da 33 a 37 del Tub.

attraverso contributi e garanzie.

Le regole per la determinazione del requisito patrimoniale sono quelle dettate in via generale per le banche, con la particolarità che il deposito di fondi monetari presso le banche a copertura delle “prime perdite” dei pool di finanziamenti comporta un requisito patrimoniale pari all’ammontare degli stessi fondi monetari, e che l’“esposizione” verso il depositario non comporta un ulteriore requisito patrimoniale. Inoltre gli eventuali fondi del passivo alimentati da contributi pubblici destinati a fronteggiare le perdite derivanti dall’utilizzo dei suddetti fondi monetari non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza della banca confidi e possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle esposizioni.

Ai fini del rispetto delle regole sulla concentrazione dei rischi le operazioni con i fondi monetari implicano due esposizioni: una nei confronti di ogni consorziato garantito per un importo pari al minore tra l’esposizione garantita di ciascun debitore e l’ammontare complessivo dei fondi monetari, e un’altra nei confronti della banca depositaria del fondo monetario.

*La normativa secondaria sulle garanzie* – All’inizio del 2008 è entrata a regime la nuova disciplina prudenziale per le banche<sup>20</sup> le cui disposizioni recepiscono il Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale. Sulla base di queste disposizioni l’entità del patrimonio di vigilanza richiesto al sistema bancario è differenziato a seconda del rischio connesso a ogni operazione di prestito<sup>21</sup>; ciò ha aumentato l’*appeal* delle garanzie prestate da intermediari vigilati rispetto a quelle dei soggetti privati non vigilati; le prime infatti, sotto determinate condizioni, riducono il fabbisogno patrimoniale richiesto alle banche finanziatrici.

*Con la nuova normativa prudenziale le banche possono scegliere uno di due metodi per il calcolo del requisito di patrimonio a fronte del rischio di credito. Con il metodo standardizzato, evoluzione diretta dell’Accordo sul Capitale del 1988 (Basilea 1), il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato suddividendo le esposizioni in diverse classi a seconda della natura della controparte, delle caratteristiche tecniche del rapporto, e della presenza di garanzie, e applicando a ciascun portafoglio coefficienti di ponderazione diversificati anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating) rilasciate da agenzie specializzate riconosciute dalle autorità di vigilanza. Nel caso di adozione di metodi basati sui rating interni IRB (Internal Rating Based) le ponderazioni di rischio delle esposizioni sono determinate in funzione della valutazione interna delle banche.*

*Le forme di protezione del credito annoverate tra le tecniche adottabili ai fini dell’attenuazione del rischio di credito e riconosciute ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche finanziatrici, a*

<sup>20</sup> Circolare Banca d’Italia n. 263 del 2006 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima.

<sup>21</sup> A fronte del rischio di credito le banche devono mantenere costantemente un ammontare del patrimonio di vigilanza pari almeno all’8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio.

*prescindere della loro natura personale o reale, devono essere giuridicamente valide, efficaci, vincolanti per il fornitore della protezione, opponibili a terzi, realizzabili tempestivamente e senza la necessità che la banca creditrice si rivalga preventivamente sul debitore principale (clausola della escussione preventiva del soggetto garantito).*

*La regolamentazione impone inoltre ulteriori requisiti differenziati per le garanzie di natura reale e per quelle personali.*

*Gli strumenti di protezione reale possono assumere la forma di: diritti reali di garanzia (come il pegno) su attività finanziarie connotate da liquidità e stabilità del valore nel tempo come l'oro e i depositi in contante, titoli di debito emessi da Stati, enti pubblici e altri soggetti vigilati o dotati di elevato rating, titoli di capitale compresi nei principali indici di borsa, quote di OICR; accordi bilaterali di compensazione aventi a oggetto operazioni di pronti contro termine; compensazione delle poste in bilancio, cioè accordi scritti che attribuiscono alla banca il diritto di compensare il proprio credito con saldi in contante relativi a rapporti di impiego e deposito; sotto certe condizioni sono riconosciuti anche i depositi in contante presso terzi e le polizze di assicurazione vita. I diritti reali di garanzia su beni immobili (ipoteche) o su merci, le cessioni di crediti, i beni ceduti nell'ambito di un finanziamento in leasing possono essere riconosciuti come tecniche di attenuazione del rischio creditizio solo nel caso in cui la banca adotti un metodo diverso da quello standardizzato. Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato, i crediti assistiti da ipoteche su immobili confluiscono in una specifica classe di attività caratterizzata da una minore rischiosità.*

*In presenza di garanzia reale le banche che adottano il metodo standardizzato possono, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, scegliere tra applicare alla parte di esposizione garantita il coefficiente di ponderazione specifico della garanzia, oppure ridurre l'ammontare dell'esposizione per un importo pari al valore della garanzia. Le banche che adottano uno dei metodi IRB sono obbligate a utilizzare il secondo meccanismo di calcolo.*

*Gli strumenti di protezione personale possono assumere la forma di fidejussioni, avalli, polizze fidejussorie, contratti autonomi di garanzia, nonché di derivati su crediti. Sono ammesse al riconoscimento esclusivamente le garanzie personali prestate da: stati, banche centrali, enti del settore pubblico, enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo, imprese con rating elevato e intermediari vigilati.*

*Accanto a quelli soggettivi, le garanzie personali devono possedere alcuni requisiti oggettivi. La protezione deve essere diretta; le garanzie indirette, o controgaranzie, sono ammesse solo se prestate da stati, banche centrali, enti del settore pubblico, enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo: gli intermediari vigilati e le società non finanziarie sono quindi esclusi dal novero degli enti che possono prestare garanzie indirette. L'entità e l'estensione della protezione devono essere chiaramente definite e incontrovertibili.*

*Non sono ammesse clausole che consentano al garante di annullare unilateralmente la protezione; l'eventuale diritto di recesso deve fare salvi gli obblighi sorti fino all'esercizio del recesso. L'adempimento delle clausole che possono contrarre il valore della garanzia al verificarsi di determinati eventi deve poter essere controllato direttamente dalla banca. In caso di inadempimento, la banca deve potersi tempestivamente rivalere sul garante senza l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia deve infine coprire la totalità dei pagamenti e deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata.*

*In presenza di garanzia personale le banche possono calcolare il requisito patrimoniale utilizzando la pro-babilità di default (PD) associata al garante in sostituzione di quella del debitore (principio di sostituzione). Solo nel caso di adozione del metodo IRB avanzato la banca può scegliere se utilizzare la PD o la LGD del garante (tasso di perdita in caso di default) al posto dei rispettivi indicatori associati al debitore principale.*

Nel regime di Basilea 2 non esiste un'unica regola per il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi, ma occorre distinguere in funzione dell'approccio valutativo adottato dalla banca, della circostanza che il consorzio sia soggetto alla supervisione dell'autorità di vigilanza, della sussistenza dei requisiti generali delle garanzie. Con riferimento a questi ultimi rileva in particolare l'assenza di clausole che subordinano il realizzo della garanzia all'escussione preventiva del debitore principale. La normativa prudenziale considera rispettato questo requisito purché la banca, in caso di inadempimento, abbia il diritto di ottenere tempestivamente almeno un pagamento provvisorio dal confidi sulla base di stime attendibili delle perdite potenziali.

Le convenzioni stipulate con le banche hanno tradizionalmente connotato le garanzie dei confidi con una o più caratteristiche che, come ha rilevato Caselli (2004), mal si adattano ai requisiti stabiliti da Basilea 2 soprattutto in tema di escussione preventiva. Ne deriva l'esigenza, per le banche e per i consorzi in procinto di trasformarsi in intermediari vigilati, di attivare un processo di *due diligence* per adeguare le convenzioni ai nuovi standard richiesti dalla normativa (Maimeri, 2008).

Le garanzie reali dei confidi (sia semplici sia vigilati) risultano adeguate ai requisiti richiesti dalla normativa solo per la parte del pool di esposizioni coperta dal deposito vincolato, che per i confidi, in base al meccanismo del moltiplicatore che consente di rilasciare garanzie per un valore multiplo rispetto allo stesso deposito, è una quota marginale del complesso delle esposizioni.

Le garanzie personali dei confidi sono ammesse al riconoscimento se risulta soddisfatta almeno una di queste condizioni: siano rilasciate da confidi sottoposti a vigilanza; siano a loro volta assistite da una controgaranzia di soggetti del settore pubblico; il confidi garante goda di un'elevata reputazione in termini di merito di



credito: rating associato ad una classe di merito<sup>22</sup> non inferiore a 2 rilasciato da un'ECAI riconosciuta o, nel caso in cui la banca finanziatrice adottasse un metodo IRB, valutazione interna elevata.

Per i confidi che non raggiungono le dimensioni per richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale le strade concretamente percorribili per il riconoscimento della garanzia si restringono in sostanza all'eventualità della presenza di un controgarante di natura pubblica, oppure all'inquadramento della garanzia consortile tra le operazioni di cartolarizzazione sintetica.

In concomitanza con l'avvio a regime della normativa di Basilea 2 è stata evidenziata (D'Auria, 2005; Gai, 2006; Erzegovesi, 2007; Piatti, 2008; Rinaldi e Varrati, 2008) la possibilità di ricondurre le garanzie mutualistiche reali a forme di cartolarizzazione sintetica cosiddette "tranché cover" dove i confidi assumono il ruolo di fornitori di garanzia a copertura di una parte delle prime perdite su un pool di finanziamenti. Lo schema della cartolarizzazione sintetica è applicabile dal momento che l'intervento del consorzio fidi consente il trasferimento del rischio per tranches senza cessione del portafoglio (carattere sintetico della cartolarizzazione), ma libera dall'onere del montaggio di una struttura societaria destinata a cedere il rischio sui mercati<sup>23</sup>.

L'adozione di uno schema di questa natura da un lato evita ai "confidi semplici" gli oneri associati alla trasformazione in intermediari vigilati, dall'altro implica il sostenimento di costi legati alla predisposizione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle operazioni e all'eventuale richiesta di attribuzione di rating esterni<sup>24</sup>.

Si noti che le garanzie offerte dai cosiddetti confidi "di secondo grado" coprono solo una parte della garanzia fornita dal confidi di primo grado in una relazione esclusiva con quest'ultimo senza il coinvolgimento della banca finanziatrice. Queste forme di protezione sono chiamate "controgaranzie" impropriamente (D'Auria, 2007).

### ***L'operatività dei confidi***

*Rapporti con gli associati.* – Nel rapporto con le imprese si manifesta uno dei tradizionali punti di forza dell'attività dei confidi. Il legame con le associazioni di categoria costituisce una forte

<sup>22</sup> Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 *Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, Paragrafo 2. La Banca d'Italia pubblica (<http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/ecai>) le cosiddette "tabelle di mapping" per convertire i rating delle varie ECAI riconosciute in una scala omogenea di classi di merito di credito.

<sup>23</sup> La suddivisione in tranches di un pool di esposizioni ha l'effetto di trasformare un'esposizione aggregata con un dato rating in una collezione di esposizioni con rating differenziato. Una quota (di norma il 50 per cento) del rischio della tranche junior (o equity), contraddistinta da più elevata rischiosità ed esposta alle prime perdite, è trasferita al confidi che la copre con una garanzia reale a rischio zero, beneficiando quindi di ponderazione nulla a fini di vigilanza, mentre il rischio della tranche senior, unitamente alla quota del rischio sulla tranche junior non ceduta, rimane in capo alla banca. Questo meccanismo riduce sensibilmente il requisito patrimoniale del complesso del pool di finanziamenti qualora la tranche del portafoglio non coperta dalla garanzia reale venga dotata di un rating esterno oppure la banca, adottando il IRB avanzato, sia autonomamente in grado di calcolarne il merito di credito.

<sup>24</sup> Aldighetti F., Erzegovesi L. (2007).

dotazione di relazioni che si trasforma in un vantaggio informativo soprattutto in ordine alla valutazione del merito di credito dei consorziati. La partecipazione delle imprese associate all'operatività dei consorzi fidi si manifesta in varie forme, ognuna delle quali trova una specifica evidenziazione contabile nel bilancio consortile<sup>25</sup>.

In primo luogo esse sottoscrivono quote del capitale sociale al momento dell'adesione.

Inoltre alimentano i fondi monetari nella forma di depositi bancari o strumenti finanziari vincolati presso le banche a garanzia dei finanziamenti. L'afflusso di queste risorse, insieme a quelle rivenienti dagli eventuali contributi degli enti pubblici, alimenta in contropartita contabile i fondi rischi indisponibili, che costituiscono parte integrante dei mezzi propri e sono destinati a coprire le eventuali perdite su crediti per la parte che eccede la capienza dell'eventuale fondo svalutazione crediti.

Il contributo degli associati al fondo monetario vincolato presso la banca può assumere anche la forma di deposito cauzionale (di norma infruttifero) iscritto tra i debiti del consorzio. Si tratta di un debito di carattere transitorio perché l'apporto è restituito ai soci al momento dell'estinzione del finanziamento.

In molti casi ai soci viene richiesta, oltre alla contribuzione al fondo monetario, anche la sottoscrizione di una garanzia personale a favore della banca finanziatrice per le obbligazioni assunte dal consorzio. Il complesso delle fideiussioni personali ricevute dal consorzio da parte dei propri consorziati trova evidenza contabile tra i conti d'ordine e costituisce il cosiddetto "monte fideiussioni".

Ulteriori forme di contribuzione sono costituite dai versamenti a titolo di commissioni, provvigioni, diritti di segreteria e di istruttoria, tasse di ammissione, tutte voci che costituiscono ricavi di esercizio.

*Rapporti con le banche.* - I rapporti con gli intermediari creditizi sono regolati da convenzioni in base alle quali i consorzi, in caso di inadempimento degli associati, si impegnano a rispondere per una quota del finanziamento, normalmente pari alla metà. A fronte di questo impegno sono costituiti il "fondo rischi" e, talvolta, il "monte fideiussioni".

Il primo, in forma di deposito vincolato, è alimentato con i versamenti dei soci (vedi sopra) ed è generalmente utilizzato a fronte di un pool indistinto di finanziamenti; in caso di inadempimento la banca è contrattualmente abilitata a prelevare una somma pari alla quota garantita del credito fino a esaurimento del plafond a disposizione. Le convenzioni stabiliscono se l'attivazione della garanzia deve essere subordinata all'esito negativo della preventiva escussione dell'obbligato principale. Le escussioni vengono effettuate con un prelievo dal deposito del confidi che può essere a titolo definitivo oppure la convenzione può prevedere il contestuale accantonamento provvisorio della somma su un apposito "conto

---

<sup>25</sup> Per approfondire la rappresentazione contabile dell'attività dei consorzi fidi si vedano soprattutto Nafissi (1999) e Bazzana (2006).

pegno” (da includere anch’esso tra i crediti indisponibili verso banche) in attesa della conclusione della procedura di recupero attivata dalla banca.

La seconda forma di garanzia, il monte fideiussioni, è alimentata dalle fideiussioni rilasciate dalle imprese consorziate a favore della banca a garanzia del complesso delle operazioni stipulate in regime di convenzione; si tratta di uno strumento sempre meno utilizzato per la complessità tecnica che rende costose le procedure di escussione.

L’ammontare complessivo dei finanziamenti erogabili è commisurato all’importo delle garanzie che il confidi è in grado di offrire; normalmente il massimale è determinato come multiplo (cosiddetto moltiplicatore) delle disponibilità esistenti nei fondi rischi monetari (depositi bancari e strumenti finanziari vincolati) che costituiscono la componente più importante del complesso di garanzie prestate dai confidi.

*Rapporti con le amministrazioni pubbliche.* - I fondi rischi indisponibili iscritti nel bilancio dei confidi tra i mezzi propri sono alimentati, oltre che dai versamenti dei soci a titolo definitivo (vedi sopra), anche dalle integrazioni erogate da amministrazioni pubbliche, camere di commercio e altri enti allo scopo di rafforzare la solidità patrimoniale dei consorzi.

Questi contributi non possono superare i quattro quinti del patrimonio netto<sup>26</sup> e sono di norma erogati con un vincolo di destinazione di natura territoriale, o riferito a specifiche finalità, o a specifiche classi dimensionali di imprese. Le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008<sup>27</sup> hanno dato la possibilità ai confidi di imputare al capitale sociale o al fondo consortile i fondi rischi di origine pubblica esistenti alla fine di giugno del 2007 attribuendoli unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza. Dal momento che uno dei criteri per la computabilità delle voci del passivo nel patrimonio di vigilanza è la piena disponibilità senza limitazioni per la copertura dei rischi e di tutte le perdite aziendali<sup>28</sup>, l’applicazione di questa norma implica, quantomeno per i confidi vigilati, il venir meno degli eventuali vincoli di destinazione sulle somme oggetto di nuova imputazione.

Ulteriori forme di contributi pubblici all’operatività dei confidi sono costituite dalle erogazioni destinate individualmente ai soci e finalizzate all’abbattimento dei tassi di interesse sull’indebitamento. Si tratta di contributi concessi alle imprese consorziate su specifiche tipologie di investimenti finanziati con l’intervento dei confidi.

Ai consorzi fidi è assegnato un ruolo particolare nell’ambito della prevenzione del fenomeno dell’usura, ai fini di agevolare la concessione di credito alla clientela di piccole dimensioni (Carosio, 2007) soprattutto laddove gli ordinari strumenti di mercato come la

---

<sup>26</sup> Comma 14 dell’art. 13 del decreto legge 30.09.2003, n. 269.

<sup>27</sup> Leggi n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 881 e n. 244 del 24 dicembre 2007, comma 134.

<sup>28</sup> Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale, Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, Capitolo XIII, Parte Prima, Sezione IV.

concorrenza tra gli operatori finanziari e la trasparenza delle operazioni contrattuali non riescono a fronteggiare situazioni di difficoltà economica nelle quali il rischio di usura si accresce notevolmente (Tarantola, 2007).

In primo luogo va ricordata l'azione di moral suasion esercitata dalla Banca d'Italia<sup>29</sup> volta a incoraggiare "le banche, nei casi in cui ritengano di non accettare richieste di finanziamento e in presenza di situazioni di particolare disagio economico o personale, a fornire indicazioni alla clientela circa confidi o altri enti che operano nella prevenzione antiusura".

Va poi menzionata la legge n. 108 del 1996 che assegna prevalentemente ai confidi la gestione dei cosiddetti Fondi di prevenzione antiusura, destinati a garantire, per una quota fino all'80 per cento, prestiti bancari alle imprese cosiddette "a elevato rischio finanziario", intendendosi per tali quelle alle quali è stata rifiutata la concessione di un prestito bancario pur in presenza di una garanzia consortile.

L'utilizzo dei fondi di prevenzione ha incontrato notevoli difficoltà, legate nel passato alla carenza della dotazione finanziaria, e più in generale al coordinamento tra i diversi operatori chiamati a esprimere valutazioni sulle condizioni di ammissibilità al beneficio.

### ***I consorzi fidi in Sicilia: la normativa e le politiche regionali***

La normativa regionale siciliana<sup>30</sup>, allo scopo di favorire lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale dei consorzi fidi, prevede incentivi finalizzati a favorire le operazioni di concentrazione, a incrementare i fondi rischi consortili e ad abbattere la quota interessi pagata dalle imprese consorziate sui prestiti bancari assistiti da garanzia collettiva. In particolare sono previsti:

a) integrazioni ai fondi rischi dei confidi nella misura pari ai nuovi apporti dei consorziati ed entro il limite massimo di 100 mila euro per impresa e 3 milioni per consorzio;

b) contributi in conto interessi alle imprese consorziate sulle operazioni garantite dai confidi per un ammontare pari al 60 per cento del minore tra il tasso praticato dalla banca e il tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea<sup>31</sup> maggiorato di 2 punti percentuali.

Con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate entro il 2006 erano previste integrazioni una tantum (pari al 15 per cento della differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e il minore tra i fondi rischi iniziali), contributi straordinari pari al 75 per cento delle spese di consulenza e di servizi notarili, nonché

<sup>29</sup> Comunicazione della Banca d'Italia del 22.10.2007, in "Bollettino di Vigilanza", Ottobre 2007.

<sup>30</sup> Legge n. 11 del 2005.

<sup>31</sup> Tasso di attualizzazione fissato mensilmente dalla Commissione Europea utilizzato a fini di analisi dei casi di aiuti di Stato e per i calcoli da effettuare per l'esenzione di determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica alla UE. Si utilizza per calcolare la cosiddetta "sovvenzione equivalente" di un aiuto, quando questo viene erogato in più quote nel corso del tempo, per misurare l'elemento di aiuto insito in un regime di interessi agevolati, e per verificare la conformità degli aiuti con la regola del "de minimis".

l'elevazione del massimale complessivo sulle integrazioni ai fondi rischi da 3 a 6 milioni di euro.

L'accesso agli incentivi regionali da parte dei consorzi è subordinato al possesso di taluni requisiti in termini di volume delle attività finanziarie, del patrimonio netto, dell'intensità di utilizzo del fondo rischi, dell'incidenza dei finanziamenti oltre il breve termine, dell'ambito territoriale dell'attività e della composizione settoriale degli associati, nonché a un controllo dell'operatività da parte dell'amministrazione regionale, che si manifesta attraverso l'approvazione dello statuto e la presenza di un suo rappresentante in seno agli organi di controllo. A settembre del 2008 risultavano riconosciuti dalla Regione Siciliana gli statuti di 30 consorzi fidi.

**Tavola 1**

<b>Agevolazioni regionali a sostegno dell'attività dei consorzi fidi siciliani</b>			
<i>(unità di euro)</i>			
ANNO	Integrazioni ai fondi rischi (1)	Contributi in conto interessi (2)	Totale
2001	1.468.444	3.212.222	4.680.666
2002	833.576	689.801	1.523.378
2003	666.194	3.725.037	4.391.231
2004	1.608.145	6.102.394	7.710.538
2005	1.342.281	4.000.000	5.342.281
2006	6.007.100	2.084.855	8.091.954
2007	215.697	3.861.429	4.077.126

Fonte: Regione Siciliana - Assessorato regionale all'Industria e Assessorato regionale alla cooperazione commercio artigianato e pesca, in Banca d'Italia (2008).

(1) Contributi concessi ai sensi degli articoli 94 e 95, comma 5 della legge regionale n. 32 del 2000 e dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 11 del 2005. - (2) Contributi concessi ai sensi dell'art. 72, lettera c, della l. r. n. 32 del 2000 e dell'art. 11 della l. r. n. 11 del 2005.

Le agevolazioni concesse tra il 2001 e il 2007 dagli Assessorati regionali alla Cooperazione e all'Industria sulla base della normativa a sostegno dell'attività dei consorzi fidi ammontano a circa 36 milioni di euro: due terzi degli aiuti sono stati destinati alle imprese consorziate nella forma dei contributi in conto interessi; la quota rimanente è stata concessa a titolo di integrazione dei fondi rischi costituiti dai confidi per la prestazione delle garanzie (tav. 1).

La legge regionale ha inoltre istituito un fondo per la concessione di controgaranzie ai confidi riconosciuti. In base al dettato normativo la copertura opera entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo, ma la normativa di Basilea 2, intervenuta successivamente, ha sancito l'ammissibilità al riconoscimento delle controgaranzie pubblica di tipo personale solo in presenza di un impegno giuridico assunto esplicitamente dall'ente pubblico di adempiere l'obbligazione nei casi di mancato adempimento dell'obbligato principale. Affinché il fondo regionale possa essere riconosciuto quale controgaranzia pubblica personale (e ciò è particolarmente rilevante per i confidi non sottoposti a vigilanza), e possa pertanto assicurare una ponderazione di favore, si rende necessaria l'assunzione esplicita dell'impegno pubblico ad assicurare i mezzi necessari a onorare le garanzie anche

quando queste eccedano la dotazione del fondo.

Alla gara per l'affidamento del servizio di gestione del fondo regionale non è stata presentata alcuna candidatura entro il termine di febbraio del 2008.

### ***I consorzi fidi in Sicilia: numerosità e dimensione***

Alla fine del 2007 nell'elenco degli intermediari finanziari<sup>32</sup> risultavano iscritti 77 confidi aventi sede in Sicilia. La presenza dei confidi in regione mostra un prolungato ciclo espansivo fino al valore massimo del 2005 (79 unità) e un sostanziale assestamento negli anni successivi. Nel quinquennio 1993-1997 il numero di nuove iscrizioni ogni anno era stato pari in media a 5,2 unità; tra il 1998 e il 2002 la natalità era risultata in aumento (7,2 nuovi confidi ogni anno); nel quinquennio 2003-2007 questo indicatore è sceso a 3,0 nuove iscrizioni per anno.

A una prima fase di creazione del mercato, di conquista di nuovi spazi, è seguito un periodo - tuttora in corso - di consolidamento delle posizioni, di rafforzamento patrimoniale e di tendenza alla concentrazione degli operatori. A livello nazionale questi andamenti sono meno marcati, ma seguono sostanzialmente le stesse dinamiche: una progressiva espansione fino al 2004-2005 e poi una tendenza alla flessione.

L'indicatore della numerosità dei confidi può essere accostato a un indice di ampiezza del mercato creditizio. L'analisi del rapporto tra il numero dei confidi e l'ammontare dei prestiti bancari mostra che in Sicilia, per ogni miliardo di euro intermediato dalle banche nella forma di prestiti, operano 3 confidi e mezzo a fronte di un confido per miliardo di euro in Italia (fig. 1). Una prima conclusione è che in Sicilia la presenza di questi intermediari è superiore più di tre volte rispetto all'Italia.

Le caratteristiche dimensionali di questi intermediari possono essere descritte con riferimento all'entità dei mezzi patrimoniali costituiti dal capitale sociale, in cui confluiscono le quote sottoscritte dalle imprese associate, e dalle riserve, tra le quali assumono rilievo particolare i fondi rischi indisponibili alimentati dalle somme versate dai soci senza obbligo di restituzione, dai contributi di altri enti, di norma pubblici, finalizzati alla promozione dell'attività di garanzia collettiva, e infine da accantonamenti di conto economico a fronte del rischio generico sulle garanzie in essere.

Le informazioni desumibili dall'archivio Cerved dei bilanci mostrano che il valore medio dei mezzi patrimoniali dei confidi siciliani alla fine del 2006 ammontava a circa 1,6 milioni di euro, pari a poco più della metà di quello dei confidi italiani (circa un terzo alla fine del 2000). Quasi due terzi dei confidi siciliani aveva una dotazione patrimoniale inferiore al milione di euro (52 per cento in

---

<sup>32</sup> Fino al 2007 l'elenco generale degli intermediari finanziari era tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ora soppresso ex d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 le funzioni dell'UIC sono esercitate dalla Banca d'Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici.

Italia), mentre gli enti con patrimoni di ammontare superiore ai 5 milioni di euro rappresentano poco più del 7 per cento del totale (17 per cento in Italia; fig. 2).

Il sistema dei confidi siciliani appare dunque frammentato in enti di dimensioni modeste. Nonostante negli ultimi anni la dimensione media di questi intermediari sia cresciuta in Sicilia a ritmi più rapidi rispetto alla media nazionale, il divario rimane ancora notevole. In un solo caso la dotazione patrimoniale superava la soglia dei 6 milioni di euro; 11 confidi si posizionavano nella fascia tra 2 e 5 milioni.

Questa frammentazione, che accomuna la Sicilia alle altre regioni del Mezzogiorno (Svimez, 2008), è stata ricondotta tra l'altro alla provenienza dei confidi italiani (Tarantola, Tidu, Bentivogli e Catalano, 2006), nella maggior parte dei casi espressione delle associazioni di categoria piuttosto che del settore pubblico (Germania e Spagna) o delle banche (Francia).

**Figura 1**



Figura 2




Tavola 2

OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE TRA CONSORZI FIDI IN SICILIA (2005-2008)				
ANNO	OPERAZIONE	ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA	ENTI PREESISTENTI	RISULTATO DELL'OPERAZIONE
2005	Fusione per unione	Confcommercio	- Confidi Fideo (PA) - Confidi Credifondo (PA)	- Confidi Fideo Confcommercio (PA)
2006	Fusione per incorporazione	CLAI	- Confim Ragusa - Confidi CLAI Catania	- Confim Ragusa
2006	Fusione per incorporazione	CNA	- Artigianfidi Ragusa - Artigianfidi Siracusa - Artigianfidi Agrigento - Artigianfidi Catania - Commerfidi Messina - Artigianfidi Messina - Artigianfidi Enna - Artigianfidi Trapani - CNA Fidi Palermo	- Artigianfidi Ragusa, poi ridenominato Unifidi Imprese Sicilia (PA)
2006	Fusione per incorporazione	Confindustria	- Confidi Palermo - Co.fi.pa Palermo	- Confidi Palermo
2006	Fusione per incorporazione	Confindustria	- Confidi Siracusa - Confidi Ragusa	- Confidi Siracusa, poi ridenominata Confidi del Mediterraneo (SR)
2007	Fusione per incorporazione	Confindustria	- Fidimpresa Catania (CT) - Confidi del Mediterraneo (SR)	Fidimpresa Confidi Sicilia (CT)



Il confronto con un mercato sempre più esigente in fatto di servizi e l'evoluzione del quadro normativo hanno stimolato l'attuale fase di rafforzamento patrimoniale e di tendenza alla concentrazione degli operatori. Ma in Sicilia questo processo di consolidamento, in atto negli ultimi anni, sta avanzando lentamente.

Tra il 2005 e l'inizio del 2008 sono state realizzate sei fusioni: soltanto in due casi le operazioni hanno riguardato enti operanti in più di due province e una sola tra queste ha coinvolto consorzi operanti nella quasi totalità dei territori provinciali per dare vita a un organismo a operatività regionale (tav. 2).

### ***I consorzi fidi in Sicilia: l'attività***

Secondo un'indagine condotta alla fine del 2007 dalle filiali siciliane della Banca d'Italia<sup>33</sup> sui consorzi fidi con sede in regione, il volume di attività di questi intermediari si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni.

Dei 77 confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del Testo unico bancario alla fine del 2007, 52 risultavano operativi mentre i rimanenti 25 erano in liquidazione, cessati, oppure erano stati incorporati in altri organismi. Hanno partecipato alla rilevazione 40 confidi attivi, rappresentativi di oltre il 90 per cento del totale in termini di mezzi patrimoniali; sono stati acquisiti anche i dati relativi a 10 intermediari oggi non più operativi con riferimento al periodo di attività.

In base ai risultati dell'indagine l'operatività dei confidi siciliani ha di norma un ambito provinciale (tre quarti delle risposte). Nel complesso la presenza è diffusa in tutte le province, riflettendo l'articolazione territoriale delle associazioni imprenditoriali di riferimento. Il presidio del territorio costituisce uno dei punti di forza dei consorzi e consente loro di mantenere una fitta rete di relazioni con il tessuto economico.

Anche la composizione degli organi amministrativi è rivelatrice della matrice imprenditoriale di questi enti. In oltre due terzi dei casi l'intero consiglio di amministrazione è espressione delle imprese o delle associazioni di categoria; nella media del campione questa componente incide per circa l'84 per cento. Nei comitati tecnici questa componente resta maggioritaria, ma scende poco al di sopra del 50 per cento; un ruolo di rilievo è esercitato dalle banche, che esprimono una quota di componenti mediamente pari a poco più del 10 per cento. Negli organi di controllo è invece rilevante la presenza di componenti esterni, soprattutto professionisti e rappresentanti degli enti locali, con una quota media di circa il 60 per cento.

La quota versata dagli associati destinata ad alimentare il fondo rischi varia di norma tra il 2 e il 5 per cento dell'importo dell'affidamento.

Sebbene i confidi che hanno partecipato all'indagine abbiano stipulato convenzioni, in media, con 7 banche, essi tendono a

<sup>33</sup> Una sintesi dei risultati di questa indagine è stata pubblicata in Banca d'Italia (2008).

indirizzare la quota prevalente delle relazioni di clientela verso un istituto di riferimento: oltre i due terzi degli intervistati infatti canalizza verso una sola banca più della metà della propria operatività.

Il massimale erogabile dalle banche è determinato come multiplo, per lo più in un intervallo compreso tra 15 e 30 volte, delle disponibilità esistenti sui fondi rischi monetari.

Tra il 2000 e il 2006 l'ammontare complessivo delle garanzie prestate sui finanziamenti bancari da parte dei consorzi partecipanti all'indagine è cresciuto da 96 a 625 milioni di euro<sup>34</sup> (tav. 3). Pur tenendo conto di una certa disomogeneità delle prassi contabili adottate dai confidi, il grado di penetrazione nel mercato dei prestiti bancari alle imprese può essere valutato intorno al 6 per cento (meno del 2 per cento alla fine del 2000).

**Tavola 3**

<b>Garanzie prestate dai consorzi fidi in Sicilia</b> (milioni di euro; consistenze di fine periodo)			
	2000	2003	2006
Garanzie prestate	96	215	625
A rischio (1)	5	5	14
Crediti per avvenuta escussione (2)	3	4	7

Fonte: Indagine Banca d'Italia sui consorzi fidi con sede in Sicilia.  
 (1) Garanzie su crediti per i quali si hanno notizie certe di inadempimento o di avvio di azioni di recupero forzoso da parte della banca.  
 (2) Crediti verso imprese sorti in seguito all'avvenuta escussione delle garanzie monetarie da parte delle banche.

Il 35 per cento dei prestiti assistiti da garanzia consortile è erogato a esercizi commerciali, il 29,8 a imprese degli altri servizi, il 29 all'industria e la quota rimanente a favore delle aziende agricole. La composizione della clientela per settori di attività riflette la struttura dell'economia regionale, la composizione della clientela bancaria e il radicamento dell'associazionismo di categoria: risultano sovrappesati i servizi diversi dal commercio e l'industria (che comprende l'artigianato) e c'è uno squilibrio a scapito dell'agricoltura (con l'eccezione delle imprese agricole del versante orientale della Sicilia).

Le forme tecniche maggiormente utilizzate sono quelle del mutuo chirografario e dell'apertura di credito in c/c, che rappresentano rispettivamente il 41 e il 24 per cento del totale degli affidamenti garantiti; meno frequente il ricorso al mutuo ipotecario (18 per cento del totale). Le garanzie reali sono di norma poste a tutela di altre linee di credito non coperte dalla garanzia consortile.

L'attività svolta dai consorzi fidi siciliani nell'ambito della prevenzione del fenomeno dell'usura è nel complesso di modesta rilevanza (tav. 4), scontando, come nel resto del paese, problematiche sulle quali ci si è soffermati in precedenza. Tra il 2001 e il 2006 sono stati concessi mediamente ogni anno 37 finanziamenti che hanno beneficiato della garanzia pubblica dei fondi speciali

<sup>34</sup> In base ai dati diffusi dalla Regione Siciliana alla fine del 2007 l'ammontare delle garanzie prestate dai consorzi fidi riconosciuti dall'Amministrazione Regionale ammontava a circa 723 milioni e l'importo medio unitario dei finanziamenti era pari a circa 43 milioni.

antiusura gestiti dai confidi; l'importo medio delle singole operazioni ha superato di poco i 35 mila euro.

**Tavola 4**

<b>Attività antiusura dei consorzi fidi in Sicilia (1)</b>			
<i>(unità; unità di euro; flussi annui)</i>			
	Numero delle operazioni	Importo complessivo	Importo medio unitario
2001	53	1.640.442	30.952
2002	36	1.017.087	28.252
2003	22	793.500	36.068
2004	40	1.175.600	29.390
2005	30	772.200	25.740
2006	40	2.573.406	64.335

Fonte: Indagine Banca d'Italia sui consorzi fidi con sede in Sicilia. (1) Finanziamenti concessi dal sistema bancario in presenza di garanzia prestata dai consorzi fidi mediante la costituzione di fondi speciali di prevenzione antiusura ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 del 1996.

*La qualità del credito* – I confidi svolgono una funzione di mitigazione delle asimmetrie informative tra le imprese e le banche sia fornendo le garanzie sia attraverso la loro attività di selezione e monitoraggio delle imprese. A ciò si affianca lo stimolo a mantenere un'elevata qualità del credito garantito in modo da massimizzare la reputazione di affidabilità a vantaggio dei potenziali crediti futuri. Columba, Gambacorta e Mistrulli (2006) trovano che in presenza di garanzia rilasciata da confidi la probabilità di ingresso in sofferenza si riduce di un punto percentuale, e di 3 punti se l'impresa opera nel Mezzogiorno.

In Sicilia nella quasi totalità dei casi le garanzie dei consorzi coprono il 50 per cento dell'ammontare dei finanziamenti; questa percentuale scende al 30 per cento per i mutui ipotecari e raggiunge l'80 per cento in presenza di controgaranzia. Alla fine del 2006 una quota pari a oltre tre quarti del valore delle garanzie in essere risultava regolata da convenzioni che non prevedono l'escussione immediata della garanzia, ma subordinano l'attivazione della garanzia consortile al decorso di un congruo lasso di tempo dall'avvio delle procedure di recupero forzoso da parte della banca nei confronti del debitore principale inadempiente.

In base ai risultati dell'indagine sui confidi siciliani alla fine del 2006 i fondi consortili escussi dalle banche rappresentavano l'1,1 per cento del totale delle garanzie rilasciate; considerando anche le posizioni per le quali i confidi avevano ricevuto dalle banche notizie di inadempimento e di avvio delle procedure di recupero forzoso, il volume complessivo delle partite anomale raggiunge il 3,3 per cento. Il basso livello di questi indicatori appare connesso, oltre che alla funzione di monitoraggio implicito svolta dall'associazionismo tra le imprese, anche alla breve vita media dei portafogli, cresciuti rapidamente negli ultimi anni.

## **Conclusioni**

L'evoluzione del contesto normativo e regolamentare spinge il sistema dei consorzi fidi verso il rafforzamento patrimoniale, sia attraverso l'ampliamento della base sociale sia attraverso le operazioni di aggregazione di organismi finora operanti su base prevalentemente provinciale.

La numerosità dei confidi, rapidamente sviluppatasi fino agli anni 2004-2005, ha successivamente cominciato a declinare, contestualmente all'aumento delle dimensioni e dell'ambito territoriale di riferimento dei principali intermediari.

Nel confronto con la media nazionale la situazione in Sicilia si caratterizza per la presenza di una pleora di consorzi dalle dimensioni modeste. Rispetto all'ampiezza del mercato del credito bancario i consorzi fidi siciliani sono più numerosi che nel resto del paese, e le loro dimensioni, nonostante la tendenza alla contrazione del divario, restano ancora inferiori.

Le aggregazioni fin qui realizzatesi sono state poco numerose, essendo risultate ancora forti le tendenze alla conservazione del localismo tipico dei confidi. Una sola tra queste operazioni ha coinvolto enti insediati nella quasi totalità delle province. L'ambito territoriale di riferimento dei singoli intermediari rimane ancora prevalentemente la provincia dove è localizzata la sede. Un ruolo di spinta verso ulteriori aggregazioni può essere svolto, con maggiore incisività, dalle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, la cui presenza è largamente maggioritaria negli organi amministrativi di questi intermediari.

I confidi intermediano una quota crescente del credito bancario, in Sicilia come in Italia. Il loro contributo a un'efficiente allocazione del credito si concretizza non solo nell'attività di preselezione della clientela bancaria, ma anche nella capacità di interagire più da vicino con le imprese anche nel corso della durata del finanziamento, così da influenzarne i comportamenti al fine di mantenere elevata la propria reputazione di affidabilità. Tutto ciò contribuisce a mantenere bassa l'incidenza delle partite anomale sul volume complessivo dei finanziamenti garantiti.

Per i consorzi che non richiederanno l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari vigilati, il rischio di marginalizzazione potrà essere ridotto solo mediante l'allestimento di prodotti complessi e onerosi oppure attraverso l'intervento di istituzioni pubbliche di controgaranzia.

Per quei confidi che si trasformeranno in intermediari vigilati, l'inquadramento negli standard della normativa prudenziale, l'adeguamento delle convenzioni con le banche, il passaggio ai nuovi sistemi contabili IAS/IFRS costituiranno passaggi impegnativi, ma nel contempo rappresenteranno un'opportunità unica di valorizzazione del loro "prodotto", di ulteriore sviluppo dimensionale, nonché di diversificazione del portafoglio, con effetti benefici per le banche in termini di risparmi patrimoniali, e per il sistema economico

complessivo in termini di miglioramento delle condizioni di accesso al credito.

## BIBLIOGRAFIA

- Aldrighetti F., Erzegovesi L., *L'equilibrio gestionale dei confidi 107: effetti sul pricing delle garanzie e sull'efficacia degli aiuti pubblici*, marzo 2007, in <http://smefin.net>.
- Banca Centrale Europea, *La cartolarizzazione nell'area dell'Euro*, in “Bollettino mensile”, febbraio 2008.
- Banca d'Italia, *L'economia della Sicilia nell'anno 2007*, Palermo, 2008.
- Bazzana F., *L'efficienza gestionale dei confidi: un'analisi empirica*, in “Banca Impresa Società”, n. 1, aprile 2006.
- Carosio G., *Prevenzione dell'usura ed evoluzione dei mercati creditizi*, Intervento alla 2° Commissione permanente Giustizia del Senato della Repubblica, marzo 2007.
- Caselli S., *L'impatto del nuovo Accordo di Basilea sui confidi: opportunità e minacce*, in “Impresa e Stato”, fascicolo 68, 2004, e in <http://www.mi.camcom.it>.
- Columba F., Gambacorta L., Mistrulli P.E., *L'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi in Italia*, in “Bancaria” n. 7-8, 2006.
- D'Auria C., *Il ruolo dei confidi nell'attuale contesto regolamentare*, in “Newsletter Aifirm”, num. 1, 2005.
- D'Auria C., *Le contro-garanzie alla luce della nuova normativa prudenziale delle banche*, in “Bancaria”, n. 6, 2007.
- D'Auria C., *Le sfide per i Confidi alla luce della nuova normativa prudenziale*, in “Bancaria”, n. 10/2008.
- Erzegovesi L., *Confidi e tranced cover: un'alternativa alla trasformazione in intermediari vigilati ?*, marzo 2007, in <http://aleasrv.cs.unitn.it>.
- Gai L., *La trasformazione del confidi in intermediario finanziario vigilato: potenzialità, criticità e possibili soluzioni*, in “Banche e Banchieri”, n.3, 2006.
- Maimeri F., *Processo “produttivo” della garanzia: le nuove convenzioni con le banche*, maggio 2008, in <http://bafipro.eco.uniroma1.it>.
- Nafissi L., *Bilancio di esercizio dei confidi*, Fedart Fidi, 1999.
- Petrelli G., *I confidi costituiti in forma di società cooperativa*, in “Studi e Materiali”, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano 2005, 2, p. 1663. Anche in <http://www.gaetanopetrelli.it>.
- Piatti Domenico, *I confidi, gestione delle garanzie, redditività e pricing*, Bancaria Editrice, 2008.
- Rinaldi R., Varrati A., *Il futuro dei Confidi. La trasformazione in intermediari finanziari e il valore delle garanzie*, in “Bancaria”, n. 3/2008.
- Schena C., *Il ruolo prospettico dei confidi nel rapporto banca-impresa: mitigazione del rischio e supporto informativo*, 2004, in <http://aleasrv.cs.unitn.it>.
- Svimez, *Il credito per le imprese e il ruolo dei confidi*, in “Rapporto Svimez 2008 sull'economia del Mezzogiorno”, Cap. XVII, Il Mulino, Bologna, 2008.
- Tarantola A.M., Tidu A., Bentivogli C., Catalano V., *Il ruolo dei confidi dopo Basilea 2: un'indagine territoriale*, in “Banca Impresa Società”, n. XXV, 2006, n. 2.